



Guardia di Finanza



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA**  
**IL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**  
**DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E**  
**LA GUARDIA DI FINANZA**

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Guardia di Finanza:

**VISTA** la legge 23 aprile 1959 n. 189 concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza;

**VISTO** l'articolo 36, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

**VISTA** la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 3;

**VISTA** la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni";



Guardia di Finanza



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora, previa intese con il Comando Generale, con gli Organi istituzionali che ne facciano richiesta;

**VISTO** il vigente protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza e il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, siglato in data 1° marzo 2007;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, con il quale è stato emanato il Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria ed, in particolare, gli articoli 6, 11 e 18 ove sono disciplinate le attività di controllo nei confronti delle provvidenze;

**VISTO** il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, siglato in data 20 settembre 2011;

**VISTO** il D.L. 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 2012, n. 103, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 luglio 2012, n. 103;

**RITENUTO** opportuno aggiornare il citato protocollo d'intesa, alla luce della più recente normativa intervenuta in materia, al fine di determinare i criteri e modalità di collaborazione tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la Guardia di Finanza;

#### CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei seguenti termini:



Guardia di Finanza



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

### **Articolo 1 (Ambito di collaborazione)**

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (di seguito Dipartimento) e la Guardia di Finanza collaborano, in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato connessi all'erogazioni dei contributi all'editoria.
2. L'attività di collaborazione è sviluppata - tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza in materia di tutela della spesa pubblica dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione - secondo le linee programmatiche concordate tra il Dipartimento e il Comando Tutela Finanza Pubblica. Tali linee sono comunicate anche al Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito del monitoraggio dell'attuazione della Direttiva.
3. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono il Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie (di seguito Nucleo Speciale).

### **Articolo 2 (Modalità esecutive della collaborazione)**

1. In aderenza al disposto degli articoli 6, comma 2, 11 e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 il Dipartimento trasmette, ogni anno, al Nucleo Speciale l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed alle agevolazioni di credito per l'annualità pregressa ed i relativi importi erogati.
2. Nel quadro di quanto definito all'articolo 1, fermo restando il potere d'iniziativa del Nucleo Speciale, il Dipartimento ed il Nucleo Speciale definiscono e formalizzano annualmente i criteri per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.



Guardia di Finanza



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

In tale contesto, il Dipartimento, al fine di garantire un impiego efficiente delle risorse ed evitare duplicazioni negli accertamenti, s'impegna a comunicare al Nucleo Speciale la programmazione annuale delle verifiche definita con il Servizio Ispettivo e Registro dell'AGCOM, in base al protocollo d'intesa siglato con tale Autorità in data 20 settembre 2011.

3. Il Nucleo Speciale, anche attraverso l'intervento di altri reparti della Guardia di Finanza, cura l'esecuzione dei controlli e, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sul segreto d'ufficio, comunica al Dipartimento le risultanze emerse. Il Dipartimento comunica al Nucleo Speciale i provvedimenti **conseguentemente** adottati.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 36, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il Dipartimento altresì segnala al Nucleo Speciale tutte le informazioni e le notizie qualificate, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle sue funzioni, rilevanti per la prevenzione e la repressione di irregolarità o frodi.

### **Articolo 3** **(Ulteriori profili della collaborazione)**

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le parti, di comune accordo, possono promuovere ed organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale.
2. Il Dipartimento garantisce la disponibilità, presso la propria struttura, di un ufficio attrezzato, da porre a disposizione del personale del Nucleo Speciale.
3. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento, gli oneri sostenuti dalla Guardia di Finanza e derivanti dalle attività di collaborazione oggetto di specifica domanda, attuate a richiesta del Dipartimento ed anticipati dal Corpo, possono, qualora sussistano le condizioni di bilancio, essere rimborsati finanziariamente, ovvero compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'art. 2133 del Codice dell'ordinamento militare, di cui



Guardia di Finanza



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 nei limiti delle risorse disponibili e secondo modalità fissate mediante apposite convenzioni.

**Articolo 4**  
**(Integrazioni e modifiche)**

1. Il presente protocollo:

- a) ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data odierna;
- b) può essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, o di nuovi aspetti rilevanti che possono emergere nel corso della collaborazione, nonché, eventualmente, dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

2. Il Dipartimento e la Guardia di Finanza s'impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

per

**LA GUARDIA DI FINANZA**

Il Comandante Generale  
Gen.C.A. Saverio Capolupo

per

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE**  
**E L'EDITORIA**

Il Capo Dipartimento  
Cons. Ferruccio Sepe